



COMUNE DI MOZZECANE
Provincia di Verona

P.I.

Elaborato

0

C

PRONTUARIO PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA E LA MITIGAZIONE AMBIENTALE



sindaco

Tomas Piccinini

consigliere delegato

Sabrina Fortuna

progettisti

Gianluca Felici
Luca Andreoli
Davide Frigo

Indice generale

1 DISCIPLINA INTERVENTI EDILIZI.....	4
2 PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI.....	5
2.1 PROGETTAZIONE IN AMBITI TUTELATI CULTURALMENTE.....	5
2.2 PROGETTAZIONE IN AMBITI TUTELATI PAESAGGISTICAMENTE.....	5
3 EDILIZIA RESIDENZIALE O ASSIMILABILE.....	7
3.1 PRESCRIZIONI SULLE MURATURE ESTERNE.....	7
3.2 PRESCRIZIONI SULLE APERTURE.....	7
3.3 PRESCRIZIONI SUI SERRAMENTI.....	8
3.4 PRESCRIZIONI SULLE COPERTURE.....	8
3.4.1 Lucernari e abbaini.....	9
3.4.2 Camini e Comignoli.....	9
3.4.3 Impianti tecnologici a vista.....	9
3.4.4 Sporti di gronda.....	9
3.5 PRESCRIZIONI SUGLI AGGETTI.....	9
3.6 RACCOMANDAZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE O ASSIMILABILE.....	10
3.6.1 Ubicazione e orientamento.....	10
3.6.2 Forma dei fabbricati.....	10
3.6.3 Impianti solari fotovoltaici/termici.....	11
3.6.4 Antenne e parabole radiotelevisive.....	11
3.6.5 Decoro delle facciate.....	11
3.7 RACCOMANDAZIONI PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE IN ZONA AGRICOLA.....	11
4 EDILIZIA AGRICOLA, PRODUTTIVA O ASSIMILABILE.....	12
4.1 STRUTTURE AGRICOLE PRODUTTIVE, EDIFICI PRODUTTIVI O ASSIMILABILI.....	13
4.2 RACCOMANDAZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA AGRICOLA-PRODUTTIVA, PRODUTTIVA O ASSIMILABILE.....	13
4.2.1 Forma.....	13
4.2.2 Inserimento paesaggistico e ambientale.....	13

5 INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO.....	14
5.1 NORME SPECIFICHE PER GLI INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO.....	14
5.2 DEROGA ALLE NORME DI IGIENE EDILIZIA.....	15
6 INTERVENTI SULLE AREE SCOPERTE.....	16
6.1 SPAZI PRIVATI.....	16
6.1.1 Sistemazione delle aree scoperte.....	16
6.1.2 Prescrizioni sulle pavimentazioni esterne.....	16
6.1.3 Prescrizioni sulle recinzioni.....	17
6.2 SPAZI PUBBLICI E DI USO PUBBLICO.....	17
6.3 INSEGNE E TABELLE.....	18
6.4 RETI DI TELECOMUNICAZIONE.....	18
6.5 TUTELA AMBIENTALE E DEL PAESAGGIO AGRARIO.....	18
6.5.1 Fontanili, fossi e canali.....	19
6.5.2 Strade private e percorsi ciclo pedonali ed equitabili.....	19
6.5.3 Tutela del patrimonio vegetazionale.....	19
7 TUTELA DELL'AMBIENTE.....	23
7.1 RETE ECOLOGICA.....	23
7.2 CORSI D'ACQUA CON VALENZA AMBIENTALE.....	24

PREMESSE

Il presente Prontuario per la Qualità Architettonica e la Mitigazione Ambientale (P.Q.A.M.A.), che costituisce elaborato del P.I. come disposto dall'art. 17 della Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, in seguito denominato sinteticamente "Prontuario", tutela dal punto di vista culturale e paesaggistico gli ambiti di centro storico ed il territorio agricolo comprensivo delle aree ad edificazione diffusa e dei nuclei storici rurali, dettando, a tal fine, norme di ornato e di mitigazione ambientale.

Le norme che seguono, di tutela culturale, paesaggistica e ambientale sono da osservarsi, con riferimento agli ambiti di cui al Titolo II / Capo III / articoli 14-15-16-17-18 e al Titolo III / Capi II-III-IV-V / articoli 27-35-36-38 delle N.T.A. del P.A.T., affinché qualsiasi intervento edilizio e di trasformazione del territorio sia orientato al recupero dell'immagine originaria dei luoghi e sia ecocompatibile.

Si specifica che le norme del presente prontuario non trovano applicazione, se non come raccomandazione, nelle zone B-C2-D1-D2-F a meno che non si intervenga su un edificio soggetto a tutela e sono complementari ai gradi di protezione attribuiti dalle Norme Tecniche Operative agli edifici di centro storico e dei nuclei storici rurali.

Le norme che riguardano la tutela dell'ambiente naturale in genere sono applicabili su tutto il territorio comunale.

1 DISCIPLINA INTERVENTI EDILIZI

Gli interventi edilizi da attuarsi negli ambiti per i quali trova applicazione il presente Prontuario devono:

- essere finalizzati al recupero dell'immagine originaria dei luoghi, anche tenendo conto delle preesistenze culturali e naturali del sito, al fine di ottenere l'integrazione dei nuovi manufatti con l'ambiente antropizzato e naturale – l'obiettivo è da perseguire anche nella costruzione di nuovi edifici o negli interventi di recupero edilizio relativi ad edifici non vincolati o vincolati con grado di protezione che ne consente demolizione e ricostruzione;
- prevedere la conservazione di tutti quegli elementi che caratterizzano architettonicamente gli edifici, culturalmente i luoghi e naturalmente l'ambiente;
- prevedere la demolizione dei corpi di fabbrica di carattere superfetativo quanto a stile architettonico, materiali da costruzione ed epoca di realizzazione – non si considerano superfetazioni quelle costruzioni, pur aggiunte nel tempo al corpo centrale dell'edificio, che si presentino però pregevoli quanto a stile architettonico e materiali da costruzione;
- occultare per quanto possibile gli impianti tecnologici a vista sulle facciate e sulle coperture con particolare riferimento a quelli visibili da spazi pubblici;
- rispettare la morfologia del suolo senza alterare la natura dei luoghi e, in particolare, non devono prevedere sistemazioni artificiali del terreno ma solo adattamenti del suolo funzionali all'accesso alle costruzioni o alla sistemazione delle aree pertinenziali (eliminazione di dossi o avvallamenti) che, comunque, dovranno essere raccordate al piano di campagna circostante. Sono pertanto vietati i terrapieni e le collinette artificiali nonché gli sbancamenti di terreno che non siano strettamente indispensabili alla realizzazione dell'edificio;
- essere attuati ponendo attenzione, per quanto possibile, alla conservazione delle alberature d'alto fusto e, in caso necessiti l'abbattimento di alberi di alto fusto, dovranno comprendere la piantumazione di altri esemplari in modo da conservare inalterato nel tempo il patrimonio boschivo – è, comunque, vietato l'espianto o l'alterazione di filari di alberi;
- conservare i segni propri del territorio quali le opere di recinzione dei fondi, i percorsi delle strade comunali e vicinali, le opere idrauliche, le edicole religiose e ad altri elementi di cui possa essere apprezzata la rilevanza.

2 PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI

La progettazione di interventi edilizi e di trasformazione del territorio sottoposti alle presenti norme deve essere adeguata allo scopo di rappresentare fedelmente tutti gli elementi tutelati da questo prontuario documentando lo stato dei luoghi in modo compiuto. Di norma devono essere adeguatamente rappresentati, nello stato di fatto e di progetto, tutti gli elementi architettonici degli edifici e i manufatti minori di pregio; al minimo, la progettazione deve comprendere la rappresentazione piano – altimetrica dell'intorno degli edifici oggetto di trasformazione con la rappresentazione degli edifici circostanti, delle opere di recinzione e delle alberature di alto fusto.

La progettazione degli interventi edilizi, se comprendente la sistemazione delle aree scoperte di pertinenza degli edifici, deve rilevare analiticamente le essenze arboree e arbustive presenti e rappresentare compiutamente gli interventi di sistemazione del verde che si intendono eseguire.

La documentazione fotografica allegata al progetto deve essere esaustiva con riferimento agli elementi tutelati da questo prontuario.

Le scelte progettuali, se non evidentemente ispirate alla tradizione locale, devono essere giustificate da un'indagine storica ed architettonica corredata da fotografie o da eventuali indagini cartografiche; il corretto utilizzo ed inserimento di materiali e forme contemporanee è, quindi, ammissibile in base ad una giustificata e qualificata progettazione architettonica.

2.1 PROGETTAZIONE IN AMBITI TUTELATI CULTURALMENTE

Si prescrive che tutti gli interventi edilizi, ricadenti nelle tutele previste dal Capo III del Titolo II delle N.T.A. del P.A.T., siano assoggettati ad una progettazione che riconosca ed identifichi, al fine di salvaguardare, tutelare, conservare e valorizzare i beni protetti:

- gli edifici nella loro globalità rappresentandone tutti gli elementi architettonici e morfologici utili in relazione all'intervento ed alla qualità dell'edificio compresi, esemplificando, cornicioni, marcapiani, modiglioni, aggetti in genere, contorni della forometria, serramenti, inserti di materiali diversi, colori e materiali delle murature, statue, bassorilievi, decorazioni, dipinti e quant'altro possa rivestire interesse figurativo;
- le aree di pertinenza nella loro globalità rappresentandone tutti gli elementi naturali e/o antropici.

2.2 PROGETTAZIONE IN AMBITI TUTELATI PAESAGGISTICAMENTE

Si prescrive che tutti gli interventi edilizi, ricadenti all'interno del vincolo di cui all'art. 146, c.1, lett. c) del D. Lgs. n. 42/2004, ovvero, negli ambiti paesaggistici del Tione e di Tormine, siano assoggettati ad una progettazione che riconosca ed identifichi, al fine di salvaguardare, tutelare, conservare e valorizzare i beni protetti:

- gli edifici e il complesso degli elementi costituenti documenti significativi del paesaggio agrario (ponticelli, chiaviche, salti d'acqua, cippi, tratturi, fossati, ecc.);
- i biotopi esistenti (emergenze floristiche, corpi idrici, boschetti, zone umide e simili) con il fine di inserire, migliorare e/o incrementare le quinte arboree-arbustive lungo il perimetro delle zone umide, dei corsi d'acqua e delle zone coltivate, onde pervenire ad una maggiore articolazione della vegetazione che favorisca la formazione di biocenosi associate al paesaggio agrario. A tal fine possono essere previsti interventi di riutilizzazione di aree mediante la realizzazione di orti di città, parchi campagna e simili.

3 EDILIZIA RESIDENZIALE O ASSIMILABILE

Si elencano di seguito le norme da osservare nella nuova costruzione e/o ampliamento di fabbricati di tipologia residenziale o assimilabile; indicativamente, di quelle tipologie di fabbricato tradizionalmente legate alla destinazione d'uso residenziale e, talvolta, alle destinazioni d'uso turistica, direzionale, commerciale e artigianale di servizio. Le norme del presente articolo, quindi, non sono applicabili agli edifici di tipologia non assimilabile a quella residenziale (a capannone).

Gli interventi di nuova costruzione (realizzazione di nuovi edifici o ampliamento di edifici esistenti) devono prevedere l'impiego di soluzioni architettoniche e materiali ispirati alla tradizione locale. Negli interventi di nuova costruzione è necessario porre attenzione ai criteri compositivi, che devono essere desunti dalla tradizione locale; a questi si farà riferimento per i moduli dimensionali prevalenti, per l'equilibrio tra i pieni e i vuoti e per gli allineamenti verticale e orizzontale evitando, per quanto possibile, difformità ed incoerenze con gli edifici del contesto. Ogni edificazione ammessa nel territorio agricolo deve essere in armonia con le forme tradizionali e locali dell'edilizia rurale.

3.1 PRESCRIZIONI SULLE MURATURE ESTERNE

Sono ammesse murature esterne sia strutturali che di chiusura di qualunque materiale e spessore. Nel caso di edifici a struttura intelaiata, le murature esterne, in tal caso ovviamente solo di chiusura, devono essere tali da impedire la lettura esterna dei pilastri e delle travi, presentando una superficie omogenea e continua.

L'andamento delle murature esterne deve chiudere su forme geometricamente semplici, evitando qualunque sfalsamento di pianta che non sia fortemente motivato da ragioni esterne, di riferimento culturale e di contesto.

La finitura delle murature esterne può essere a "faccia vista", ovvero, realizzata con intonaci; i rivestimenti sono di norma vietati. La finitura a "faccia vista" è ammessa solo per murature in sasso, in pietra, in laterizio pieno o in calcestruzzo se utilizzato come espressione architettonica.

Sono sempre ammesse tinteggiature a calce e colori o lavabili a base acrilica per esterni; i colori da preferire sono quelli tenui e chiari.

3.2 PRESCRIZIONI SULLE APERTURE

La forma delle aperture è quadrangolare. È fissato un rapporto tra altezza e base delle aperture maggiore o al massimo uguale ad uno; in altri termini non sono ammesse aperture più larghe che alte, e la figura limite di esse è il quadrato. Finestrature con andamento orizzontale sono possibili solo accostando più aperture, a configurare bifore o polifore.

Sono ammesse aperture ad arco e finestrelle circolari o ellittiche secondo gli stili tradizionali della zona sempre rispettando il rapporto previsto per le aperture quadrangolari.

Eventuali nuove aperture si devono armonizzare nello stile e nella collocazione in facciata alle aperture già esistenti.

3.3 PRESCRIZIONI SUI SERRAMENTI

I serramenti possono essere di qualunque materiale ma devono richiamare esteticamente i materiali e gli stili tradizionali.

Sono ammesse chiusure ad avvolgibile o basculanti solo per porte di grande misura, per accessi carrai o negozi; in tutti gli altri casi sono ammesse solo chiusure ad anta.

È raccomandata la massima semplicità di disegno dei serramenti, delle serrande e delle ante, per i quali sono ammessi il colore naturale del materiale, se questo è il legno, ovvero colori opachi.

3.4 PRESCRIZIONI SULLE COPERTURE

Le coperture costituiscono elementi di rilevante interesse figurativo; devono, pertanto, essere concepite in relazione alle caratteristiche dell'ambiente circostante e non essere riflettenti. Nel caso di edifici in linea, costituenti unità formale, le coperture dovranno avere di norma andamento, pendenze ed aggetti eguali. È raccomandata la massima semplicità di disegno delle coperture; di regola le coperture devono essere composte da due falde e ogni falda deve avere un solo livello di gronda.

Coperture con più di due falde sono ammesse a condizione che non determinino linee di gronda a più livelli rispetto al suolo. Più livelli di gronda possono essere motivati solo dalla complessità in pianta dell'edificio o quando l'edificio è morfologicamente suddiviso in distinti corpi di fabbrica. In tal caso, infatti, l'adozione di più livelli di gronda può essere funzionale alla semplificazione strutturale delle coperture.

Le forme e i tipi di copertura devono essere il più possibile omogenee con quelle tradizionali; per il manto di copertura sono da preferire i coppi di laterizio di colore naturale. Sono di norma esclusi manti di copertura di tegole "canadesi", o di lastre ondulate di qualunque materiale, o di pietra.

Di norma la pendenza delle falde deve essere compresa dal 25% al 35%; le soluzioni eccezionali devono essere giustificate architettonicamente e risultare adeguate all'importanza del fabbricato, della zona e dell'edificazione circostante; nelle nuove costruzioni e nelle ristrutturazioni dove sono demolite e ricostruite le coperture è opportuno evitare l'adozione di tetti piani e/o curvilinei, l'inserimento di terrazze in falda e coperture a più falde con pendenze differenziate per ciascuna falda.

L'adozione di falde con pendenze diverse da quelle indicate è maggiormente giustificabile qualora si possa dimostrare che, comunque, la copertura non altera l'immagine originaria dei luoghi o perché nel dato contesto non è possibile fare confronti con falde di copertura vicine o perché la falda in questione non è visibile da spazi pubblici.

3.4.1 Lucernari e abbaini

Sono consentiti lucernari di modeste dimensioni a filo di falda, per ispezionare o illuminare i sottotetti, nonché il recupero e la ristrutturazione degli abbaini esistenti.

3.4.2 Camini e Comignoli

Camini e comignoli dovranno essere eseguiti nel rispetto delle caratteristiche tipologiche tradizionali, con muratura intonacata e/o pietra locale. La tipologia del camino dovrà essere adeguata alla qualità e al valore architettonico dell'edificio.

3.4.3 Impianti tecnologici a vista

L'installazione di impianti tecnologici a vista (quali pannelli solari, pompe di calore, unità motocondensanti, antenne radio-televisive e simili) va di norma evitata sulle falde delle coperture inclinate quando detti impianti risultano visibili dalla pubblica via o dagli spazi pubblici. Detti impianti, quando visibili da spazi pubblici e non altrimenti posizionabili, dovranno il più possibile costituire parte integrante della copertura e, preferibilmente, rientrare tra le linee di falda inferiore e superiore. In ogni caso, eventuali elementi sporgenti sopra la copertura devono essere sempre risolti architettonicamente ed eseguiti con materiali di provata solidità, sicurezza e resistenza agli agenti atmosferici.

3.4.4 Sporti di gronda

Gli sporti di gronda delle falde di copertura possono essere realizzati a sbalzo, ovvero, sostenuti da mensole sporgenti dalle murature esterne; preferibilmente, devono essere realizzati in pietra locale, o con arcarecci e tavelline ed avere un aggetto di norma non superiore ai cm. 50 esclusa la grondaia.

Le grondaie, di norma a semplice canale tondo, devono essere indicativamente realizzate in rame o in metallo verniciato nei colori tradizionali.

3.5 PRESCRIZIONI SUGLI AGGETTI

Gli aggetti consentiti, diversi dagli sporti di gronda, sono le pensiline, i poggiali e le scale esterne. Tali elementi architettonici possono essere realizzati a sbalzo, ovvero, sostenuti da mensole sporgenti dalle murature esterne. Di norma dello stesso materiale delle murature esterne o dei solai, possono essere realizzate anche con manufatti di legno, di pietra, di laterizio, di metallo o di calcestruzzo.

La finitura ed il colore degli intradossi e delle teste degli aggetti e delle loro parti in genere potranno essere analoghi a quelli delle murature esterne, delle architravi o degli archi sopra i quali sono impostate, ovvero, se di legno o metallo, dovranno seguire quelli prescritti per i serramenti delle aperture. Nel caso di pensiline, la finitura degli estradossi sarà preferibilmente analoga a quella delle coperture.

Per la regolamentazione generale degli elementi aggettanti su suolo pubblico, peraltro valevole su tutto il territorio del Comune, si rimanda alla specifica disciplina contenuta nel Regolamento Edilizio.

3.6 RACCOMANDAZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE O ASSIMILABILE

Il presente articolo detta norme non prescrittive in materia di edilizia residenziale o assimilabile. I nuovi edifici ad uso residenziale o assimilabile, dovranno di norma rispettare le raccomandazioni che seguono.

3.6.1 Ubicazione e orientamento

Le nuove edificazioni dovranno essere collocate in aree contigue a edifici preesistenti e comunque entro ambiti che garantiscano il minor consumo del suolo e la massima tutela dell'integrità del centro storico o del territorio agricolo possibili. Nuovi fabbricati funzionalmente connessi con la residenza, anche se spazialmente distaccati dalle abitazioni (nuove o esistenti) dovranno riferirsi ad esse e con esse costituire un insieme organico, sia dal punto di vista della dislocazione che da quello formale.

L'ubicazione di nuovi edifici residenziali dovrà consentire buone condizioni igieniche relativamente all'orientamento e all'insolazione; si dovranno quindi evitare le zone umide. Considerato che l'orientamento degli edifici influisce in maniera significativa sulla possibilità di sfruttare favorevolmente gli apporti energetici naturali, gli edifici di nuova costruzione siano disposti preferibilmente con l'asse longitudinale principale lungo la direttrice geografica est-ovest (con una tolleranza di $\pm 20^\circ$) e collocati in modo tale da minimizzare le interferenze con altri edifici e loro ombre portate.

3.6.2 Forma dei fabbricati

Considerato che la forma dell'edificio influisce in maniera significativa sull'intensità degli scambi termici, gli edifici di nuova costruzione abbiano un'impostazione planivolumetrica semplice che preveda un basso rapporto tra superficie disperdente e volume interno riscaldato, nonché, una preferenziale localizzazione a sud di eventuali porticati. Nelle ristrutturazioni venga minimizzata la superficie di contatto tra vani riscaldati e non riscaldati, nonché, vengano adottati un orientamento e/o inclinazione della copertura favorevoli allo sfruttamento degli apporti energetici solari (fronte sud più alto del fronte nord).

3.6.3 Impianti solari fotovoltaici/termici

Gli impianti solari devono essere installati secondo una corretta integrazione architettonica con l'organismo edilizio e/o con le aree scoperte di pertinenza e realizzati come "elementi integrati", ai quali assegnare oltre ai compiti energetici funzioni architettoniche come la funzione di copertura, di serramento, di parapetto, di balaustra, di

pensilina, pergola o altro. In particolare, per gli impianti solari termici, il serbatoio di accumulo dell'acqua deve essere interno all'edificio, non visibile dall'esterno o debitamente schermato.

3.6.4 Antenne e parabole radiotelevisive

Nelle nuove costruzioni e negli interventi di recupero edilizio degli edifici con più di una unità immobiliare a blocco o nei quali, comunque, possono essere installati più apparecchi radio o televisivi necessitanti di antenna è opportuna la posa in opera di un'unica antenna e di un'unica parabola di tipo centralizzato.

3.6.5 Decoro delle facciate

Tutte le installazioni di impianti tecnologici, di qualsiasi entità e natura essi siano, devono rispettare l'ordito architettonico della facciata ed introdurre nella medesima la minima alterazione possibile e devono garantire il più rigoroso rispetto di eventuali pitture murali, decorazioni a graffito e di testimonianze di valore storico-artistico in genere. Nel caso di rifacimenti gli stessi vanno comunque posti preferibilmente all'interno dell'edificio o sotto le pavimentazioni stradali o del portico. Le tende solari retraibili, qualora si intenda installarle su facciate visibili dalla pubblica via, non dovranno arrecare pregiudizio all'equilibrio architettonico della facciata o all'apparato decorativo della medesima. Le pensiline a copertura degli ingressi, in particolare su facciate visibili dalla pubblica via, non dovranno arrecare pregiudizio all'equilibrio architettonico della facciata o all'apparato decorativo della medesima.

3.7 RACCOMANDAZIONI PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE IN ZONA AGRICOLA

La costruzione di nuovi fabbricati e l'ampliamento di quelli esistenti dovranno essere realizzati nel rispetto dei principi dell'organizzazione insediativa esistente e dovranno risultare in armonia con le forme tradizionali locali dell'edilizia rurale nel rispetto delle tipologie edilizie e i materiali caratteristici dei luoghi. In ogni caso l'ampliamento del volume residenziale deve essere prioritariamente realizzato utilizzando l'eventuale parte rustica contigua all'abitazione, formando un unico fabbricato abitativo; cioè si deve creare una continuità volumetrica basata sul prolungamento o sulla modifica della sagoma esistente sempre e comunque in aderenza al volume da ampliare. Non si verifica la continuità qualora volumi separati siano collegati tramite porticati, passerelle e corridoi interrati.

4 EDILIZIA AGRICOLA, PRODUTTIVA O ASSIMILABILE

Si elencano di seguito le norme da osservare nella nuova costruzione e/o ampliamento di fabbricati di tipologia non residenziale; a destinazione agricolo-produttiva, produttiva o assimilabile quali la destinazione industriale, quella artigianale e quella commerciale. Le norme non sono applicabili agli edifici di tipologia residenziale.

Di norma, gli edifici per attività produttive e assimilabili sono incompatibili con il centro storico e con il territorio agricolo a meno che non si tratti di strutture agricolo-produttive in territorio agricolo (in zona propria).

Nel caso della realizzazione di strutture agricolo-produttive in zona propria o qualora le norme urbanistiche consentano interventi edilizi non residenziali in centro storico o in territorio agricolo, gli edifici di tipologia non residenziale dovranno essere realizzati imitando il più possibile le caratteristiche proprie dell'edilizia residenziale o rurale tradizionale, cercando di inserire armonicamente i nuovi fabbricati nel contesto abitativo e/o paesaggistico esistenti, ovvero, realizzando opere di mitigazione ambientale.

Le opere di mitigazione ambientale sono obbligatorie se non vengono rispettate le prescrizioni dettate per gli edifici residenziali riguardo la finitura delle murature esterne, le aperture e le coperture.

Le mitigazioni ambientali, che possono essere attuate attraverso mascheramenti costituiti da apposite quinte architettoniche o da quinte arboree e/o arbustive (piantumazioni di alberi e siepi), sono obbligatorie nel caso in cui per inderogabili esigenze di carattere tecnologico non sia possibile il rispetto delle tipologie edilizie tradizionali, mentre, non sono obbligatorie qualora i prospetti degli edifici non siano visibili da spazi pubblici.

Le quinte architettoniche devono assolvere la funzione di mascherare in parte gli edifici che non rispondono ai criteri dettati dal presente prontuario e, pertanto, sono utilizzabili solo in caso di edifici parzialmente difformi alle presenti norme. La scelta della quinta architettonica è libera ma deve, necessariamente, modificare l'aspetto esteriore dell'edificio in modo che, il sistema complessivo (edificio e quinta architettonica) assuma un aspetto che risponda pienamente ai requisiti che il prontuario richiede.

Le quinte architettoniche possono essere costituite da sistemi frangisole, da contro-pareti esterne o da barriere di varia natura, devono essere realizzate con materiali tradizionali e sono preferibili ad una piantumazione se raggiungono lo scopo di eliminare alla vista tutti quegli elementi architettonici / opere impiantistiche che risultino incongrui rispetto all'architettura tradizionale; se ciò non è possibile si dovrà provvedere a mimetizzare il manufatto con la messa a dimora di siepi o di altre barriere vegetali costituite da specie vegetali autoctone o naturalizzate.

Le quinte arboree e/o arbustive devono essere costituite dalle essenze arboree e/o arbustive indicate nel presente prontuario e devono essere piantumate secondo filari multipli e non geometrici per far assumere ai luoghi un aspetto il più possibile naturale. Possono essere piantumate in deroga alle raccomandazioni precedenti solo con adeguata motivazione circa i costi della piantumazione e lo spazio a disposizione.

4.1 STRUTTURE AGRICOLE PRODUTTIVE, EDIFICI PRODUTTIVI O ASSIMILABILI

La costruzione di nuove strutture agricole – produttive, di edifici produttivi o assimilabili può derogare dal rispetto di norme tipologiche, formali e costruttive nella realizzazione degli edifici se questi sono inseriti nel paesaggio attraverso apposite opere di mitigazione ambientale.

La mitigazione ambientale degli edifici è sostituibile e/o integrabile da una mitigazione dell'intera area cortiva. In questo caso, lungo i confini dell'area di pertinenza delle strutture agricole produttive, ovvero, nel loro immediato intorno, si possono prevedere delle misure di mitigazione ambientale e paesaggistica, da attuarsi al minimo, mediante predisposizione di un doppio filare di alberi ad alto fusto, scelti tra le essenze indicate nel presente Prontuario, mantenendo una distanza dal confine di proprietà non inferiore ai 3,00. La norma trova applicazione in via generale per qualunque edificio o impianto a destinazione non residenziale che per ragioni tecniche, economiche o funzionali non possa essere realizzato secondo i canoni estetici dell'edilizia residenziale tradizionale.

4.2 RACCOMANDAZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA AGRICOLA-PRODUTTIVA, PRODUTTIVA O ASSIMILABILE

Le strutture agricole-produttive, produttive o assimilabili dovranno di norma rispettare le raccomandazioni che seguono.

4.2.1 Forma

La forma degli edifici deve, di norma, essere semplice, riconducibile per il corpo principale, al parallelepipedo. La copertura degli edifici deve riprendere l'inclinazione tipica degli edifici circostanti o tradizionali con l'andamento a due falde o eccezionalmente a padiglione. Il manto di copertura deve essere omogeneo a quelli propri dell'edilizia residenziale, fatto in coppi tradizionali o simili.

4.2.2 Inserimento paesaggistico e ambientale

Le strutture agricole-produttive, produttive e assimilabili devono essere inserite nel paesaggio attraverso la mitigazione degli impatti visivi e cioè con un'opportuna scelta dei materiali strutturali e di rivestimento, con uno studio del colore, con la realizzazione di fasce di mitigazione paesaggistica (siepi, elementi arborei...) dal punto di vista percettivo-visivo e con funzione di fascia tampone anche per rumori ed emissioni e con la valorizzazione, quando presenti, degli elementi caratterizzanti il paesaggio e/o di valenza storico-culturale (corsi d'acqua, tracciati storici, elementi arborei, ecc).

5 INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO

Negli interventi di recupero edilizio, relativi all'edilizia esistente e che per legge sono ricompresi nelle definizioni di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione, per quanto non specificato, si adottano le prescrizioni previste per gli edifici di nuova costruzione.

Gli interventi di recupero edilizio e sostituzione edilizia devono comprendere necessariamente l'eliminazione, dagli edifici oggetto di trasformazione, di eventuali superfetazioni edilizie senza valore storico e la ricostituzione degli elementi architettonici originali parzialmente o totalmente manomessi nel tempo ma riconoscibili anche dall'analisi di eventuali fabbricati circostanti. Pertanto, vanno demoliti gli eventuali edifici presenti sulla proprietà del richiedente schedati con grado di protezione n. 6 "edifici negativi". Gli interventi di recupero edilizio sugli edifici, per quanto limitati, devono, comunque, risultare migliorativi e comportare un maggiore pregio architettonico e un migliore inserimento ambientale.

È obbligatorio conservare, restaurare, riprodurre tutti gli elementi architettonici di valore artistico presenti sulle facciate degli edifici quali marcapiani, modiglioni, contorni delle aperture, decorazioni pittoriche, bassorilievi, nicchie, statue e quant'altro di riconoscibile che abbia valore testimoniale.

Non sono ammessi nuovi aggetti a sbalzo se deturpano l'aspetto originario dei luoghi; gli aggetti sono ammissibili solo se previsti nell'impianto originario dei fabbricati e, pertanto, vanno rimossi gli aggetti chiaramente superfetativi.

È possibile sia il ripristino di aggetti già demoliti che il completamento armonico degli aggetti esistenti. In questo caso, per gli aggetti a sbalzo è fissato uno sporto limite di cm 120 rispetto al piano della muratura esterna, architrave o arco in cui si incastrano.

Sono ammessi, se esistenti, manti di copertura di laterizio o di cemento, a tegole curve o piane "marsigliesi". Sono ammesse, se esistenti, coperture a falda inclinata con inclinazioni diverse da quelle prescritte per le nuove costruzioni.

5.1 NORME SPECIFICHE PER GLI INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO

Ai fini del recupero edilizio degli edifici si definisce "cortina continua" un gruppo di edifici di vecchio impianto sorti in adiacenza l'uno all'altro con facciata principale allineata su uno spazio pubblico o comune che, pur autonomi funzionalmente e formalmente, presentano precise relazioni reciproche determinate da ragioni di morfologia urbana, riconducibili alle originarie partizioni del suolo edificabile. Se un edificio oggetto di recupero edilizio fa parte di una cortina continua e si presenta manomesso quanto a forometria e paramenti esterni (contorni delle aperture, marcapiani, modiglioni di gronda ecc.) deve, obbligatoriamente essere recuperato in armonia con gli altri edifici della cortina che si presentino maggiormente conservati nel loro aspetto originario.

5.2 DEROGA ALLE NORME DI IGIENE EDILIZIA

Per tutti gli interventi edilizi a carattere conservativo che comportino miglioramento dei parametri di aero-illuminazione dei locali abitabili e dell'altezza utile netta dei piani, è consentito derogare dai regolamenti vigenti assicurando un minimo assoluto di 1/12 per quanto riguarda il rapporto di aero-illuminazione e ml. 2,20 per quanto riguarda l'altezza utile netta.

L'altezza media interna dei locali deve essere garantita nella misura minima di legge in caso di mutamento di destinazione d'uso, in seguito a ristrutturazione edilizia con demolizione dell'edificio e/o in caso di demolizione e ricostruzione dei solai, anche parziale e anche se finalizzata ad eliminare salti di quota.

L'altezza media interna dei locali deve risultare migliorativa, in caso di demolizione e ricostruzione dei solai, qualora le vigenti disposizioni di conservazione dettate dal grado di protezione impediscano di fatto di rispettare la misura minima di legge. Tale deroga è ammessa anche per le destinazioni/attività non residenziali, a condizione che siano rispettate le norme di igiene del lavoro ed antinquinamento e purché l'aerazione sia garantita da idoneo impianto di ventilazione meccanica o di condizionamento.

6 INTERVENTI SULLE AREE SCOPERTE

Gli interventi sulle aree scoperte, spazi privati e spazi pubblici o di uso pubblico, sono disciplinati come segue.

6.1 SPAZI PRIVATI

Gli spazi scoperti non pavimentati, in prossimità ed al servizio degli edifici, debbono essere sistemati e mantenuti a verde. Qualora si proceda alla messa a dimora di piante di alto e medio fusto a carattere ornamentale, la scelta delle essenze dovrà essere fatta nel rispetto delle caratteristiche morfologiche e delle condizioni ecologiche locali. La percentuale a verde dello spazio scoperto non può essere inferiore al 25%.

I manti erbosi devono essere mantenuti in condizioni decorose e tali da non favorire lo sviluppo e la diffusione di insetti, roditori, ed altri animali selvatici; vanno quindi regolarmente sfalciati mantenendo di norma un'altezza non superiore a 15 cm.

È ammesso il deposito di materiali a cielo libero nei soli ambiti di pertinenza delle attività produttive o commerciali.

6.1.1 Sistemazione delle aree scoperte

Le aree scoperte dei singoli insediamenti dovranno essere sistemate a orto, a giardino o a parco e soggette a vincolo di non edificabilità. L'area condominiale potrà essere recintata, con elementi architettonici che dovranno essere in armonia con l'ambiente del centro storico, e di limitata dimensione.

Le pavimentazioni delle strade di penetrazione, dei viali e vialetti di collegamento tra edifici non dovranno essere realizzate in materiale bituminoso liscio (asfalto o cemento) ma in terra battuta o in acciottolato, in porfido o in pietra a spacco di cava o verde piantumato. Tutte le essenze arboree eventualmente proprie di ogni insediamento saranno mantenute, conservate e protette da eventuali danni.

A seguito di lavori di costruzione degli edifici, dovranno essere messe a dimora nuove piante in misura di 1 pianta ogni 3 abitanti insediati o insediabili e dovranno essere scelte tra le essenze tradizionali locali.

6.1.2 Prescrizioni sulle pavimentazioni esterne

Per "pavimentazioni esterne" si intendono quelle a cielo aperto di giardini, cortili, terrazze, poggioli, scale, e quelle a cielo coperto, ma sempre visibili da spazi esterni sia pubblici che privati, come le pavimentazioni di androni e portici aperti.

Le pavimentazioni esterne possono essere di pietra, ceramica, laterizio, cemento o a griglia metallica. Nei giardini e cortili sono sempre ammesse pavimentazioni di terra battuta, ma sono escluse pavimentazioni di conglomerato bituminoso. Le finiture ed il colore delle pavimentazioni esterne sono implicite nel materiale scelto tra quelli di cui è consentito l'uso.

6.1.3 Prescrizioni sulle recinzioni

Fatta salva la generale disciplina delle recinzioni per l'intero territorio comunale dettata dal Regolamento edilizio, negli ambiti di centro storico e nel territorio agricolo, sono ammesse solo recinzioni formate da muri, da cancellate metalliche, da palizzate/steccati in legno, ovvero, dalla combinazione dei suddetti materiali. Non sono ammesse recinzioni formate da elementi prefabbricati di laterizio o cemento.

Sono vietate le opere di recinzione aventi aspetto indecoroso o di carattere provvisorio (ad esempio le recinzioni realizzate con materiale di risulta). Sulle recinzioni non è possibile applicare oggetti che pregiudicano la visibilità, l'estetica o creino pericolo quali, ad esempio: filo spinato, cocci di vetro, elementi appuntiti, ecc. In ogni caso la recinzione delle aree private deve essere realizzata in modo da non costituire pericolo, o intralcio, per le persone, tenendo conto della loro collocazione e dell'utilizzo dell'area. Le essenze arboree, le siepi e simili devono essere collocate e mantenute in modo da non ridurre la sezione necessaria al transito delle persone del marciapiedi e non costituire intralcio o pericolo per chi transita.

6.2 SPAZI PUBBLICI E DI USO PUBBLICO

Gli spazi pubblici e di uso pubblico, scoperti ma non pavimentati, debbono essere sistemati e mantenuti a verde. Le superfici di calpestio devono essere sagomate in modo da favorire il deflusso ed il convogliamento delle acque meteoriche ed evitarne possibili ristagni.

Le nuove alberature stradali dovranno essere realizzate utilizzando essenze latifoglie caduche appartenenti alla vegetazione tipica della zona e alla tradizione di alberatura stradale della città, sulla base degli indirizzi e delle prescrizioni contenute nel vigente strumento urbanistico e negli appositi piani di settore.

I progetti di sistemazione viaria contestualmente alla risagomatura della strada e alla sistemazione delle superfici stradali, dovranno prendere in considerazione la riqualificazione dei marciapiedi, degli spazi pedonali e delle eventuali piste ciclabili, la realizzazione di interventi di moderazione del traffico, e prevedere l'indicazione degli interventi di arredo urbano.

Le aree a parcheggio devono essere realizzate riducendo le pavimentazioni impermeabili alle necessità di transito di pedoni e veicoli, migliorando la permeabilità delle stesse tramite l'impiego di biofiltri puntuali alberati, aiuole concave, ecc; pertanto i parcheggi scoperti devono di norma essere approntati utilizzando materiali permeabili per le zone di sosta, qualora compatibile con le esigenze di tutela ambientale del suolo e del sottosuolo, e manto di asfalto per le corsie di manovra.

Chioschi, cabine telefoniche, pensiline di riparo per le fermate di servizi di trasporto pubblico devono corrispondere a criteri di decoro urbano e di armonizzazione con l'ambiente circostante.

6.3 INSEGNE E TABELLE

L'installazione di insegne e tabelle è soggetta ad autorizzazione. Sono vietate le insegne a bandiera, quelle poste sopra il tetto o sui cornicioni di gronda e tutte quelle che coprono elementi architettonici o decorativi propri del corredo dell'edificio destinato ad ospitarle. La loro progettazione dovrà essere adeguata all'importanza degli edifici stessi.

Non potranno essere installate insegne luminose con colori semaforici in prossimità degli incroci stradali, né cartelli che possano costituire pericolo per la viabilità. Sono fatte salve le prescrizioni contenute a riguardo dal Codice della Strada. Il punto più basso delle insegne soprastanti luoghi aperti al pubblico deve distare dal suolo non meno di 4,50 m per la viabilità veicolare e 2,50 m per il transito pedonale.

Non sono ammessi mezzi pubblicitari oltre la linea di gronda degli edifici.

E' fatto obbligo di togliere insegne, cartelli e tabelle indicatrici, nonché di rimuovere i sostegni e gli elementi accessori, installate con riferimento ad una specifica attività qualora l'attività stessa cessi.

6.4 RETI DI TELECOMUNICAZIONE

Le stazioni radio base per reti di telecomunicazione mobile, i ripetitori e le antenne di trasmissione in genere dovranno, per quanto possibile, essere mascherate da quinte arbustive costituite di piante autoctone che minimizzino l'impatto visivo dei manufatti a terra.

6.5 TUTELA AMBIENTALE E DEL PAESAGGIO AGRARIO

Tutti gli elementi tipici del paesaggio agrario devono essere salvaguardati e valorizzati.

6.5.1 Fontanili, fossi e canali

È fatto divieto di tombatura in assenza di un progetto generale di riordino idrologico che dimostri l'impossibilità di eseguire interventi conservativi; negli interventi di manutenzione si avrà cura di utilizzare materiali tradizionali modellati su sezioni di scarpate con sponde inclinate per favorire la permanenza della flora e della fauna locali.

Per la tutela idrogeologica del territorio comunale si rinvia alle N.T.A del P.A.T. e alle N.T.O del P.I. laddove si tratta di compatibilità geologica dei terreni ai fini urbanistici, di aree a dissesto idrogeologico e fragilità idrauliche. Si rinvia altresì, alla Valutazione di Compatibilità Idraulica allegata al P.A.T. ed in particolare agli allegati della valutazione nn. 1-2, "Indicazioni sui sistemi disperdenti" e "Linee guida operative".

Nella zona agricola, fatte salve le opere di miglioramento fondiari effettuate ai sensi del legge, è vietato procedere a movimenti di terra, asportazione di materiali inerti e lavori di terrazzamento.

6.5.2 Strade private e percorsi ciclo pedonali ed equitabili

La viabilità privata può essere realizzata e/o modificata dall'imprenditore agricolo professionale in funzione dell'attività agricola, in esecuzione delle previsioni del P.A.T. (art. 38 delle N.T.A.) e del P.I. (art. 7.10 delle N.T.O.), ai sensi del Codice Civile riguardo a fondi interclusi o parzialmente interclusi.

Sentieri, strade campestri e capezzagne costituiscono una maglia per l'accesso al territorio che deve essere conservata.

6.5.3 Tutela del patrimonio vegetazionale

La tutela del patrimonio vegetazionale del comune, sia arboreo che arbustivo e dei sistemi ecologici che ospita, comprende:

- la rinaturalizzazione delle risorgive e dei corsi d'acqua attraverso la piantumazione di siepi, filari alberati e/o di bande boscate;
- il ripristino delle macchie boscate, siepi, filari alberati che si presentino diradati per cause naturali od antropiche;
- la manutenzione, in genere, delle aree verdi naturali;
- la valorizzazione della rete ecologica attraverso la realizzazione di percorsi ciclopedonali e/o equitabili e la manutenzione delle opere idrauliche.

All'interno delle macchie boscate sono consentiti i soli interventi necessari alla conservazione, alla manutenzione e all'eventuale ripristino del bene boschivo, secondo le norme di polizia forestale, nonché operazioni di miglioramento dell'assetto naturalistico, ivi compreso l'ampliamento dell'area boscata con specie autoctone, e operazioni di manutenzione delle eventuali reti tecnologiche esistenti.

E' vietata la conversione delle macchie boscate in colture o in aree prative. Devono essere realizzati interventi di ripulitura, di conversione ad alto fusto, di infittimento con specie arbustive di diradamento di specie esotiche invasive, al fine di incrementare la biodiversità delle formazioni vegetali.

Devono inoltre essere conservate le formazioni vegetali lungo i fossi e i corsi d'acqua.

Sono vietati interventi edificatori entro una fascia di almeno 10,00 m dal perimetro della macchia boscata, e almeno 8,00 m dalle siepi e dai filari alberati.

Le alberature di alto e medio fusto e le sistemazioni a verde costituiscono elemento di fondamentale interesse ambientale. Qualsiasi intervento edilizio o urbanistico dovrà prevedere la conservazione e la perpetuazione, anche tramite sostituzione, delle essenze vegetali esistenti.

Specie arbustive ed arboree utilizzabili per progetti di nuove siepi e bande boscate:

- *Acer campestre* L.
- *Acer platanoides* L.
- *Acer pseudoplatanus* L.
- *Alnus glutinosa* (L.) Gaetner
- *Carpinus betulux* L.
- *Celtis australis* L.
- *Cercis siliquastrum* L.
- *Cornus mas* L.
- *Cornus sanguinea* L.
- *Corylus avellana* L.
- *Crataegus monogyna* Jacq.
- *Crataegus oxyacantha* L.
- *Euonymus europaeus* L.
- *Fraxinus angustifolia* Vahl
- *Fraxinus excelsior* L.
- *Fraxinus ornus* L.
- *Laurus nobilis* L.
- *Lembotropis nigricans* (L.) Griseb
- *Ligustrum vulgare* L.
- *Malus sylvestris* Miller
- *Ostrya carpinifolia* Scop.
- *Populus alba* L.
- *Populus nigra*
- *Prunus avium* L.
- *Prunus mahaleb* L.
- *Prunus padus* L.
- *Prunus spinosa* L.
- *Pyrus pyraister* Burgsd.
- *Quercus ilex*
- *Quercus petraea* (Mattuschka) Liebl.
- *Quercus robur* L.
- *Rhamnus cathartica* L.
- *Rhamnus frangula* L.
- *Rosa canina* L.
- *Salix alba* L.
- *Salix caprea* L.
- *Salix cinerea* L.
- *Salix daphnoides* Vill.
- *Salix eleagnos* Scop.
- *Salix purpurea* L.
- *Salix rosmarinifolia* L.
- *Salix triandra* L.
- *Sambucus nigra* L.
- *Sambucus racemosa* L.
- *Sorbus domestica* L.
- *Tilia cordata* Miller
- *Tilia platyphyllos* Scop.
- *Ulmus glabra* Hudson
- *Ulmus minor* Miller
- *Viburnum lantana* L.
- *Viburnum opulus* L.
- Piante per la fitodepurazione
- MICROETTE Cloroficee: Chiorella
- *Scenedesmus*
- *Coelastrum*
- Cianoficee: *Spirulina*
- Diatomee: *Dunaliella*
- Macroette
- Emergenti: *Scirpus robustus*
- *Staphylea pinnata* L.
- *Scirpus lacustris*
- *Schoenoplectus lacustris*
- *Phragmites australis*
- *Phalaris arundinacea*
- *Typha domingensis*
- *Typha latifolia*
- *Typha orientalis*
- *Canna flaccida*
- *Iris pseudacorus*
- *Scirpus validus*
- *Scirpus pungens*
- *Glyceria maxima*
- *Eleocharis dulcis*
- *Eleocharis sphacelata*
- *Zantedeschia aethiopica*
- *Colocasia esculenta*
- Sommerse: *Egeria densa*
- *Ceratophyllum demersum*
- *Elodea densa*
- *Myriophyllum aquaticum*
- Flottanti: *Lagorosiphon major*
- *Salvinia rotundifolia*
- *Spirodela polyrhiza*
- *Pistia stratiotes*
- *Lemna minor*
- *Lemna gibba*
- *Lemna* spp.
- *Azolla caroliniana*
- *Hydrocotyle umbellata*
- *Eichhornia crassipes*

- Sorbus torminalis (L.) Crantz
- Wolffia arrhiza

7 TUTELA DELL'AMBIENTE

La tutela dell'ambiente sia nell'aspetto naturale, sia nell'aspetto assunto attraverso le trasformazioni storiche operate dagli uomini, è di interesse pubblico.

Il Comune, di intesa con gli altri organi competenti a livello Regionale e Statale, ne cura la conservazione, lo sviluppo, l'utilizzazione sociale al fine di garantire il benessere igienico e culturale della popolazione. Qualsiasi progetto di strumento urbanistico e qualsiasi intervento comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio deve conformarsi al principio enunciato al comma precedente.

7.1 RETE ECOLOGICA

Per Rete Ecologica si intende un sistema interconnesso e polivalente di ecosistemi caratterizzati dalla presenza di popolazioni vegetali e/o animali (biocenosi) e relativi ad aree limitate del territorio comunale (biotopi), con il quale si perseguono le finalità più ampie di conservazione della natura, di tutela della biodiversità, di sostenibilità delle trasformazioni insediative territoriali e di conservazione delle risorse della naturalità territoriale.

Le componenti strutturali della rete ecologica individuate dal P.A.T., che sono:

- due Aree Nucleo, individuate negli ambiti paesaggistici ed ambientali del Fiume Tione (comprensiva del Corridoio Ecologico del Fiume Tione) e della Frazione Tomine;
- un Ambito di connessione naturalistica individuato da alcuni corsi d'acqua di rilevanza ambientale, il "Rio Condotto" la "Fossetta" lo "Scolo Fontanone" e la "Fossa Marina" che se rinaturalizzati potrebbero costituire collegamento per il passaggio delle popolazioni animali tra i due principali ecosistemi.

Negli Ambiti Paesaggistici ed Ambientali del Fiume Tione e della Frazione Tormine, salvo che in motivate situazioni particolari è fatto divieto di illuminare i sentieri a distanza superiore a 500 metri dal perimetro dei centri abitati, ed a 200 metri dalle case sparse e dai nuclei abitati, di realizzare nuove edificazioni sparse e di praticare le coltivazioni in serra fissa di qualsiasi genere. Sono incentivate le coltivazioni tradizionali dei prodotti tipici legati a luoghi e paesaggio.

Negli stessi ambiti sono sempre ammessi la riconnessione di parti discontinue della rete ecologica, con interventi di rivegetazione ovvero con opere infrastrutturali (idonei by pass per la fauna selvatica, opere di mitigazione ...), la dotazione di idonei sistemi per l'attraversamento della fauna per le strade esistenti o di nuova realizzazione, la riqualificazione degli ecosistemi esistenti in riferimento ai criteri di conservazione degli habitat, gli interventi forestali che prevedano la riconversione dei boschi cedui in fustaia e la progressiva sostituzione delle specie alloctone, gli interventi per il mantenimento dei pascoli e delle praterie naturali, la realizzazione di interventi di ingegneria naturalistica finalizzati al miglioramento dell'assetto idrogeologico e la realizzazione di siepi e fasce boscate. Sono altresì ammessi gli interventi di ampliamento di consistenze edilizie esistenti esclusivamente per usi agricoli confermati da programmi aziendali approvati e giudicati compatibili dalla

valutazione di incidenza, e comunque soggetti a misure compensative a compenso d'ogni riduzione della qualità ecologica complessiva dell'area. Interventi di trasformazione nel territorio agricolo sono consentiti unicamente in conformità a piani aziendali approvati, e preferibilmente localizzati nelle aree marginali della rete.

Negli interventi di rinaturalizzazione, al fine di mitigare gli impatti e per recuperare e/o incrementare il verde impedendo possibili colonizzazioni di specie esotiche (possibile inquinamento genetico), devono essere utilizzate esclusivamente specie autoctone e non specie alloctone invasive.

Gli interventi edilizi e di trasformazione del territorio che interessano il corridoio ecologico del Fiume Tione dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- la progettazione delle infrastrutture viarie e delle sistemazioni idrauliche dovranno prevedere la disposizione di sottopassi o sovrappassi per animali corredati di elementi utili al loro funzionamento. Tali infrastrutture inoltre dovranno ove possibile essere dotate di ampie fasce boscate lungo i margini con funzioni di filtro e mitigazione visiva;
- nei lavori di sistemazione ambientale ed idraulica dei corsi d'acqua si dovrà provvedere alla conservazione della sezione naturale dell'alveo attraverso opere d'ingegneria naturalistica e all'impianto lungo le loro sponde di fasce arbustive ed alberate con essenze autoctone, con mantenimento di quelle esistenti, al fine di ampliarne la funzione ecologica di collegamento naturale;
- negli interventi di sistemazioni fondiarie, sono da preferire le pratiche agricole a basso impatto ambientale che conservino o reintroducano ambienti di valore paesaggistico ed ecologico integrando la struttura del territorio e i suoi elementi fondamentali quali siepi e prati stabili;
- le aree scoperte pertinenziali degli edifici o destinate a spazi dovranno essere trattate nella massima semplicità, piantumate con associazioni di essenze autoctone, con l'uso di pavimentazioni drenanti (ghiaio, acciottolato, terre stabilizzate, carreggiabili erbose) limitando l'uso delle pavimentazioni impermeabili ai percorsi pedonali da eseguirsi comunque con materiali tradizionali (pietra locale, cotto);
- l'area interessata dalla zona agricola di direttrice della naturalità va tutelata e valorizzata anche mediante la realizzazione di percorsi ciclo pedonali nel verde, attrezzature sportive non competitive, o attrezzature all'aperto per la ricreazione e i servizi;
- gli interventi edilizi e di sistemazione ambientale dovranno minimizzare l'impatto fisico, luminoso, acustico, visivo (finiture esterne, materiali riflettenti, coperture, impianti tecnologici) e da polveri e fumi attraverso una preliminare valutazione dell'ubicazione, delle tipologie edilizie, delle scelte architettoniche e dei materiali di costruzione.

7.2 CORSI D'ACQUA CON VALENZA AMBIENTALE

Sono corsi d'acqua con valenza ambientale quelli ricadenti nel vincolo di cui all'art. 142, c.1, lett. c) del D.L.gs. n. 42/2004, quelli ricompresi nella rete ecologica ai sensi dell'art. 36 delle N.T.A. del P.A.T..

I corsi d'acqua con valenza ambientale non potranno essere tombati se non in casi eccezionali, per singoli tratti ed in accordo con le autorità preposte. Le sponde dovranno di norma risultare accessibili ed è fatto divieto di estendere le recinzioni in modo tale da impedire il libero transito sugli argini.

Le aree inedificabili lungo le sponde devono essere valorizzate attraverso la loro rinaturalizzazione. I Piani Urbanistici Attuativi devono prevedere lungo le sponde dei corsi d'acqua con valenza ambientale la localizzazione degli spazi a verde pubblico per una fascia minima di ml 5,00.

Gli interventi necessari alla regimazione delle acque ed alla sistemazione della sponde devono essere realizzati utilizzando prevalentemente, dove possibile, metodologie proprie dell'ingegneria naturalistica, assicurando la rinaturalizzazione delle sponde e dei versanti. La captazione delle acque deve essere effettuata evitando alterazioni dell'equilibrio ecologico del sistema idraulico.